



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO LEGGE

"Modifiche alla Legge 13 novembre 2025 n.142 "Disposizioni in materia di emissioni di titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino".

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

come noto, la Legge 13 novembre 2025 n.142 disciplina per la prima volta, in maniera organica, le emissioni e il riacquisto dei titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino, sia sul mercato interno sia sul mercato internazionale dei capitali.

La Legge n. 142 del 2025 riveste indubbiamente estrema importanza per la nostra Repubblica, posto che rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare tutte le eventuali future emissioni dei Titoli di Stato del nostro Paese.

Proprio in riferimento a tale aspetto, si significa che le nostre Istituzioni sono attualmente impegnate, con il supporto di controparti estere e consulenti legali qualificati, ad affrontare una nuova emissione dei titoli di Stato sul mercato internazionale, con relativo rollover.

A motivo di ciò e tenuto conto che la normativa sammarinese, così come già accaduto in passato per la precedente emissione del 2023, sarà oggetto di verifica di conformità in rapporto alla documentazione contrattuale relativa alle emissioni, si rende necessario ed urgente apportare con il presente decreto taluni mirati interventi di modifica alla nuova legge, al fine di meglio allineare, sotto il profilo tecnico ed operativo, il contenuto di talune specifiche disposizioni agli accordi negoziali internazionali relativi alle emissioni e al riacquisto dei Titoli di Stato sul mercato internazionale dei capitali.

In dettaglio, sono state modificate le seguenti disposizioni:

- art 1 (che modifica l'articolo 3 della Legge 142/2025): è stato previsto che alle emissioni dei titoli di Stato non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 30 della Legge n.30/1998, posto che le emissioni trovano la loro fonte autorizzativa all'interno di uno specifico articolo della legge di bilancio di previsione dello Stato. Pertanto, non sono necessari ulteriori pareri consultivi della Ragioneria Generale dello Stato e della Banca Centrale che hanno, peraltro, finalità diverse, riguardando più nello specifico l'accensione di mutui o di prestiti per la copertura di possibili disavanzi di bilancio. Nel caso de quo si tratta invece di rollover di eurobond ed emissioni internazionali già oggetto di specifici pareri della Ragioneria Generale dello Stato e di Banca Centrale;
- art. 2 (che modifica l'articolo 4 della Legge n.142/2025): sono state affinate le disposizioni relative alla legge applicabile, alla giurisdizione, al foro competente, nonché inserita una nuova lettera "L bis" relativa alle rinunce all'immunità, al fine di meglio precisare il quadro delle rinunce operabili da parte dell'Ecc.ma Camera. Pertanto, in relazione al combinato disposto dell'art. 11 che abroga l'articolo 5, comma 3, lettera d), della Legge n. 142 del 2025, è prevista l'esclusione dei beni di proprietà della Banca Centrale in quanto costituenti patrimonio autonomo di cui lo Stato non può disporre, in linea con quanto già previsto per le precedenti emissioni.
- Art. 3 (che modifica l'articolo 5 della Legge n.142/2025) sono state apportate talune precisazioni in relazione alle caratteristiche del Fondo, rinominato "per l'ammortamento". E' stata altresì apportata una modifica formale all'alinea del comma 3 dell'articolo 5 e conseguentemente

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

riformulata la denominazione della rubrica dell'articolo in questione (Fondo per l'ammortamento e rinuncia all'immunità).

- Art. 4 (che modifica l'articolo 6 della Legge n.142/2025): per maggior chiarezza, è stato precisato quali sono le disposizioni applicabili a tutti i contratti, documenti e atti inerenti o connessi ai titoli di Stato, inclusi quelli preliminari o finalizzati all'emissione dei titoli medesimi.
- Art. 5 (che modifica l'articolo 10 della Legge n.142/2025): al fine di evitare interpretazioni diverse sul termine "mercato", è stato meglio precisato che le sedi di negoziazione (cosiddette sedi delle Borse) devono necessariamente trovarsi sui mercati dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Repubblica di San Marino.
- Art. 6 (che modifica l'articolo 11 della Legge n. 142/2025): per maggior chiarezza, è stato precisato quali sono le disposizioni applicabili a tutti i contratti, documenti e atti inerenti o connessi ai titoli di Stato, inclusi quelli preliminari o finalizzati al riacquisto dei titoli di Stato.
- Art. 7 (che modifica l'articolo 15 della Legge n. 142/2025): sono state inserite norme di coordinamento e procedurali ai fini del riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali adottati da Autorità giudiziarie di Stati stranieri. In tal modo, è stata meglio dettagliata la procedura e meglio individuati i requisiti per il riconoscimento di tali provvedimenti in territorio sammarinese.
- Art. 8 (che modifica l'articolo 16 della Legge n. 142/2025): sono state inserite norme di coordinamento e procedurali ai fini della notifica all'Ecc.ma Camera di atti relativi a procedimenti che si svolgono all'estero, prevedendo che la stessa possa eleggere un domicilio presso un Consolato Onorario della Repubblica di San Marino, in continuità peraltro con quanto già previsto nell'ambito delle precedenti emissioni.
- Art. 9 (che modifica l'articolo 18 della Legge n.142/2025): in linea con le modifiche apportate dall'art. 2 sul tema della giurisdizione applicabile, anche sul tema delle misure cautelari, è prevista la facoltà, per le sole controparti della Repubblica di San Marino e obbligazionisti, di adire l'Autorità giudiziaria sammarinese anche nell'ipotesi in cui la giurisdizione a conoscere il merito spetti all'Autorità giudiziaria straniera;
- Art. 10 (che modifica l'articolo 19 della Legge n.142/2025): per quanto concerne i profili fiscali è stato meglio precisato, anche con riguardo alle operazioni di riacquisto, il regime delle esenzioni applicabile, sia per quanto concerne imposte, tasse e tributi sia in riferimento agli obblighi di registrazione, anch'essi esenti.
- Art. 11 (abrogazioni): sono state apportate abrogazioni all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge n.142/2025 riguardo la definizione di "beni in garanzia" in quanto mai successivamente richiamata all'interno del testo della legge e, quindi, ritenuta superflua, nonché all'art. 5, comma 3, lett. d) della medesima legge, concernente i beni di proprietà di Banca Centrale per le motivazioni sopra richiamate sul tema del patrimonio autonomo e distinto.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244